



DETERMINAZIONE n. 451 DEL 06/03/2020

Oggetto: Determinazione a contrarre per noleggio operativo n. 1 postazione di lavoro (PC + monitor) per sostituzione attrezzatura obsoleta, per la durata di n. 4 anni. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs 56/2017. CIG n. Z782C5ABF2.

IL DIRETTORE DELL' AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO

VISTO l'art. 13, comma 1, lettera o), del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, che ha recepito la normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 29/1993;

VISTO il DPR 696/79 ed DPR 97/2003 e successive modificazioni;

VISTO il “*Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo*”, deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente in data 22.04.2002 ai sensi dell'art. 27-bis del citato Decreto Legislativo n. 29/1993, ed in particolare gli articoli 2 e 4 relativi al potere di gestione spettante al Direttore;

VISTO il “*Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo*”, emanato in attuazione dell'art. 13, comma 1°, lett. i) ed o) del D. Lgs. n. 419/1999 ed adottato con delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente in data 22/10/2009, ed in particolare l'art. 13 il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Direttore definisca il budget di gestione di cui all'art. 12 del citato Regolamento di Organizzazione;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla sostituzione dell'hardware relativo ad una postazione di lavoro (PC + monitor) in dotazione agli uffici dell'Ente, in quanto ormai obsoleti e non più in grado di supportare efficacemente i nuovi programmi, al fine di garantire la piena operatività/efficacia degli uffici amministrativi ed il regolare ed efficiente svolgimento delle operazioni di sportello per l'erogazione dei servizi al cittadino;

RITENUTO maggiormente conveniente procedere con una locazione operativa dell'attrezzatura sopra menzionata, piuttosto che optare per l'acquisto delle stesse, in quanto:

- dal punto di vista finanziario, si disporrebbe dei beni in argomento senza essere tuttavia costretto ad acquisirne la proprietà e, pertanto, ciò consentirebbe di non immobilizzare dei capitali, di avere costi certi e programmati, e minori problemi di cash flow (budget e liquidità);
- il noleggio consente una notevole semplificazione a livello amministrativo e operativo. Avendo un unico interlocutore per tutte le esigenze relative a fornitura, installazione, materiali e assistenza, si ridurrebbero i tempi e costi operativi;
- sotto il profilo fiscale, non essendoci alcun costo da ammortizzare (poiché non ci sono immobilizzazioni), non ci sarebbero ammortamenti, e la rata pagata per il noleggio sarebbe interamente deducibile ai fini fiscali. Inoltre, ai fini IRAP, non c'è distinzione tra quota capitale e quota interessi (come avviene invece per qualunque finanziamento o per il leasing) ciò

comporterebbe un'ulteriore semplificazione rispetto ai calcoli che sarebbe invece necessario fare nel caso di finanziamenti o leasing. Inoltre per quanto attiene i costi di manutenzione dei beni locati questi sarebbero inclusi nel canone di noleggio, e quindi non sarebbero ricompresi, ai fini del calcolo della deducibilità fiscale dei costi, nei costi di manutenzione straordinaria, per i quali invece esiste un "tetto massimo" individuato attualmente nel limite del 5% sul valore dei beni;

- dal punto di vista tecnologico, optando per il noleggio l'Ente non dovrà assumersi i rischi di una rapida obsolescenza dei beni, potendo quindi mantenere sempre moderni ed efficienti i mezzi necessari a svolgere le proprie attività. Quindi sarebbe in qualsiasi momento possibile valutare un adeguamento del canone e optare per una sostituzione del bene oggetto del noleggio. Inoltre, nel corso del noleggio esiste infatti la possibilità di sostituire e/o aggiungere altri beni configurando quindi un prodotto costruito esattamente sulle base delle esigenze, ma soprattutto modificabile nel corso del tempo. Come pure sarebbe possibile "calibrare" il canone in funzione del reale utilizzo dei dispositivi.

VISTO il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo" vigente per il triennio 2020 / 2022 ed adottato con delibera del Consiglio Direttivo del 31/10/2019, il quale, in particolare, stabilisce all'art. 5, comma 2, che siano "escluse dalla riduzione di cui al comma 1 le spese direttamente riferite alla produzione di beni ed alla prestazione di servizi destinati alla vendita, in quanto non gravanti sull'economicità della gestione (...)";

VISTO il listino prodotti/servizi ACI in vigore dal 01/01/2018 (Allegato 1);

DATO ATTO che il canone mensile per il noleggio operativo della strumentazione sopra citata proposto da ACI prevede un costo di € 12,00 + IVA, per un costo totale annuo di € 144,00 + IVA e un importo complessivo per il quadriennio pari ad € 576,00 + IVA;

DATO ATTO dell'adeguatezza delle caratteristiche tecniche dell'offerta proposta rispetto ai bisogni dell'Ente (si vedano al riguardo le specifiche tecniche di cui all'Allegato 2) e constatata - a seguito di indagine di mercato - la congruità del corrispettivo praticato rispetto ai prezzi correnti normalmente praticati sul mercato per servizi similari da altri operatori del settore;

RITENUTO opportuno e negli interessi dell'Ente - sia per ragioni di natura tecnico/operativa, sia di economicità - ricorrere al noleggio operativo delle apparecchiature sopracitate mediante rinnovo del contratto diretto con ACI per la durata di n. 4 (quattro) anni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e coordinato con il decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017 ed in particolare la nuova formulazione dell'art. 36, comma 2, lettera a) che prevede che le stazioni appaltanti possono procedere "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (...)";

VISTO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel quale si stabilisce che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti." (comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019);

VISTE le linee guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, in attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.

56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 ed ulteriormente aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;

EVIDENZIATO che le motivazioni per procedere all'affidamento diretto sono, da un lato, collegate alla necessità di rispondere senza interruzioni dei servizi e con la massima tempestività alle esigenze tecnico/operativo/funzionali dell'Ente e, dall'altro, garantire l'uso di apparecchiature pienamente idonee a tutti gli applicativi gestionali ordinari e specifici della Federazione pre-installati, oltre ad assicurare assistenza tecnica nel periodo di durata del contratto, supporto per configurazione nuova postazione e porting dei dati presenti sulla vecchia;

RILEVATO che occorre procedere con urgenza alla sostituzione della postazione di lavoro di cui trattasi visti continui problemi che genera l'apparecchiatura attualmente in uso;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle procedure amministrativo-contabili dell'Ente approvato con propria determinazione n. 155 del 27/10/2010;

VISTI gli artt. 52 e ss. del "Manuale delle procedure negoziali" adottato con propria determina n. 225 del 25/03/2013 adottato secondo le previsioni dell'art. 31 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

VISTO l'art. 36, commi 1) e 2), lett. a), del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, che devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt.34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (conflitto di interesse) e di rotazione degli inviti e degli affidamenti ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTO che l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti MePa-Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico S.A.), ai sensi dell'art. 1, comma 450 della L.296/2006, come modificato dall'articolo 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), riguarda acquisti di valore tra i 5.000 euro e la soglia comunitaria (€ 221.000,00). Quindi i micro affidamenti di beni e servizi di valore inferiore ad € 5.000,00, a partire dal 1° gennaio 2019, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012;

DATO ATTO che dalla documentazione acquisita, in conformità alle disposizioni delle Linee Guida n. 4 ANAC richiamate sopra, sul possesso, in capo all'Automobile Club Italia, dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., le verifiche effettuate si sono concluse con esito positivo, in particolare la società risulta:

- in possesso del DURC attestante la regolarità degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali;
- priva di annotazioni sul Casellario Informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC;

RITENUTO, per quanto sopra adeguatamente motivato, in ossequio alle indicazioni formulate dall'ANAC con le sopra citate Linee guida, che vi siano tutti i presupposti per affidare, mediante affidamento diretto, la fornitura del servizio oggetto del presente provvedimento;

DATO ATTO che, come previsto all'art. 32, comma 10, lett.b) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica agli affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e b);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante non richiede una garanzia per l'affidamento in oggetto.

RICHIAMATE le disposizioni contenute nella Legge n. 136/2010, art. 3 e nella Legge n. 217/2010, art. 6, commi 1 e 2, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che il CIG attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici alla presente procedura di acquisto è Z782C5ABF2;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2020, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 31 ottobre 2019;

VISTA la propria determinazione n. 442 del 04/11/2019 con la quale sono stati adottati il budget economico di gestione e budget degli investimenti di gestione per l'anno 2020;

RITENUTO di dover impegnare, a valere sui rispettivi budget di gestione assegnati per ciascun esercizio finanziario, le somme necessarie a procedere all'affidamento di cui trattasi l'intera durata del contratto;

VISTO il Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022 dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, approvato con delibera del Presidente n. 2/20 del 31 gennaio 2020;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di poter svolgere le funzioni di responsabile del procedimento, in conformità all'art.5 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

RECEPITA la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Allegato 3), mediante apposita dichiarazione ex art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n° 445, con la quale lo stesso dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000 euro, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

RAVVISATA l'opportunità di dare alla presente determinazione valore contrattuale;

DETERMINA

RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

ASSUMERE determinazione a contrarre nei termini di cui all'art. 32 del D.lgs 50 del 2016, e disporre, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, l'affidamento diretto all'Automobile Club Italia con sede in Via Marsala n. 8, 00185 Roma, Codice Fiscale n. 00493410583 e Partita IVA 00907501001, l'adesione all'offerta per il noleggio operativo n. 1 postazione di lavoro (PC + monitor), per la durata di n. 4 anni (dal 01/01/2020 al 31/12/2023), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs 56/2017;

DISPORRE che venga dato corso, prontamente, alla stipula del contratto secondo le procedure telematiche previste da ACI (Titano - >cquisizione Digitale Contratti) e tenuto conto di quanto prescritto all'art.32, comma 10, lett. a) e b) del D. Lgs. n.50/2016;

DARE ATTO che la procedura di affidamento è stata svolta in conformità alle disposizioni del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.;

DISPORRE che il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche contrattuale (secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016);

PRECISARE che il presente contratto decade ed è risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", contenuto nel DPR n. 62 del 16/04/2013;

IMPEGNARE, a fronte delle obbligazioni giuridiche derivanti dal presente provvedimento, la somma complessiva di € 576,00 oltre IVA per i canoni da corrispondere ad ACI;

IMPUTARE la spesa di cui trattasi nel corrispondente sottoconto di pertinenza "CP.01.03.0002 Noleggi" a valere sui rispettivi budget di gestione assegnati per ciascun esercizio finanziario;

DARE ATTO che il CIG attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici alla presente procedura di acquisto è Z782C5ABF2;

DARE ATTO del rispetto delle misure preventive previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2020 – 2022, approvato con delibera del Presidente n. 2/20 del 31 gennaio 2020;

PRECISARE che ACI, accettando l'affidamento, si assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010, impegnandosi a tal fine al loro puntuale rispetto e nella consapevolezza che la violazione di detti obblighi costituisce espresso motivo di risoluzione del presente atto;

DISPORRE che l'Ufficio di Ragioneria assicuri il pieno rispetto della normativa in parola, evidenziando che i pagamenti verranno effettuati esclusivamente mediante SDD, presso l'Istituto di credito e sul conto corrente su cui può operare il legale rappresentante di ACI indicato con apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000. A tal proposito l'Ufficio Ragioneria attiverà le procedure connesse al reperimento della "dichiarazione" di cui all'art. 3 della legge 136/2010, nei termini imposti dalla legge dandone formale comunicazione all'interessato;

AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria a liquidare e pagare quanto dovuto, a presentazione di regolare fattura elettronica (cod. univoco ufficio UFFYI5 – CIG: Z782C5ABF2) entro 30 giorni dal ricevimento della stessa previa l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità contributiva.

PRECISARE inoltre che la piena operatività ed efficacia della presente determina è subordinata all'acquisizione dei seguenti atti:

- dichiarazione di cui all'art. 3 della legge 136/2010 nei termini imposti dalla legge;

TRASMETTERE copia del presente provvedimento ad ACI ed alle strutture operative dell'Ente per gli adempimenti conseguenti;

DISPORRE che al presente provvedimento venga assicurata la trasparenza amministrativa mediante la pubblicazione del documento sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente, conformemente agli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza.

IL DIRETTORE
(Dott. Stefano Vitellozzi)